CAMERA DEI DEPUTATI N. **2439**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SALA

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, concernenti l'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica delle discipline sportive invernali

Presentata il 4 giugno 2025

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, sempre più urgente, di tutelare l'incolumità degli sciatori e degli appassionati di sport invernali, a fronte di un numero ancora troppo elevato di incidenti sulle piste da sci, molti dei quali con esiti gravi o gravissimi.

Attualmente, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo è previsto solo per i minori di diciotto anni, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Tuttavia, i dati raccolti dal sistema di sorveglianza nazionale sugli incidenti in montagna (SIMON) e da altre fonti istituzionali mostrano con chiarezza come una quota rilevante dei traumi cranici si verifichi proprio tra gli adulti, che non sono soggetti ad alcun obbligo normativo in merito all'utilizzo del casco protettivo.

L'esperienza maturata in altri Paesi europei, dove l'uso del casco protettivo è stato reso obbligatorio per tutte le fasce d'età (come in Austria o in alcuni cantoni della Svizzera), dimostra che tale misura è efficace nel ridurre sia la frequenza sia la gravità dei traumi cranici derivanti da cadute o collisioni.

La finalità della presente proposta di legge è dunque quella di estendere l'obbligo dell'uso del casco a tutti gli utenti delle piste da sci, indipendentemente dall'età, nella pratica delle discipline sportive invernali, quali lo sci alpino, lo *snowboard*, il *telemark*, e in qualsiasi contesto ricreativo o sportivo.

A tale fine, si rafforzano le sanzioni amministrative già previste per i trasgressori, con un sistema progressivo che contempla, in caso di recidiva, anche il ritiro temporaneo dello *skipass*. Tali misure non hanno un intento punitivo, ma operano come forte deterrente per promuovere un comportamento responsabile da parte degli utenti.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 1° gennaio 2026, al fine di garantire un congruo periodo di tempo per la diffusione dell'informazione, l'adeguamento degli operatori del settore e delle strutture sciistiche, nonché per l'eventuale predisposizione di campagne di sensibilizzazione.

In conclusione, la presente proposta di legge si inserisce nell'ambito delle politiche di prevenzione e sicurezza in ambito sportivo e turistico, con l'intento di salvaguardare la salute dei cittadini e di ridurre il carico sanitario e sociale derivante da incidenti evitabili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni » sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di recidiva è previsto inoltre il ritiro dello *skipass* o del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.



19PDL0147260